



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3827 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALLA DITTA VERDE AMBIENTE SRL PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI IN VIA FAUSTA LOC. CA' BALLARIN CAVALLINO TREPORTI (VE). MODIFICA E SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successorii di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

- viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- x. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- xi. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 25.02.2005 recante “Norme tecniche ed indirizzi operativi per la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre frazioni organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica”;
- xii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti
- xiii. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2008/00068 di Verbale, del 01.04.2008, con la quale è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore di questa Amministrazione da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;
- xiv. l’art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del citato D.Lgs., che ricadono nel campo di applicazione dello stesso ma che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988, presentino domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro il 31/07/2012;
- xv. l’art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 che prevede inoltre che i gestori degli stabilimenti di cui sopra, si adeguano alle disposizioni della parte V del citato D.Lgs. entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine previsto nell’autorizzazione;
- xvi. l’art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 che prevede inoltre che, se la domanda di autorizzazione è presentata nei termini, l’esercizio dell’impianto può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente;
- xvii. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- xviii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- xix. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- xx. l’art. 13 della L.R. n. 4/2016, che prevede che le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, siano soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla legge medesima, con una procedura finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

Visto che:

- i. in data 28/03/2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – art. 269, c. 3;
- ii. nella seduta del 27/05/2013 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole a quanto richiesto dalla ditta in merito alla richiesta di autorizzazione alle emissioni diffuse;

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. Con prot. n. 68945 del 05.08.2016 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 05/08/2016 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di CAVALLINO - TREPORTI in data 05.08.2016 dalla ditta VERDE AMBIENTE S.r.l., con sede legale in CAVALLINO - TREPORTI – Via Sette Casoni, 14 e sede dell'impianto in Via Fausta – 30013 Cavallino Treporti (VE), in occasione del rinnovo della comunicazione del 07/12/2011.
- ii. Con nota prot. n. 82578 del 27/09/2016 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. Con nota prot. n. 82817 del 28/09/2016 è stata inviata al Comune di Cavallino Treporti e al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 12 la richiesta di verifica rispettivamente per gli aspetti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e contestualmente è stato richiesto al Comune l'atto di assenso per il nulla osta acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della L. 447/1995;
- iv. Con nota prot. n. 82813 del 28/09/2016 è stata trasmessa al Servizio Rifiuti e Compostaggio dell'ARPAV la richiesta di parere tecnico in merito all'attività di compostaggio svolta dalla ditta nell'impianto di Via Fausta – 30013 Cavallino Treporti (VE);
- v. Con nota prot. n. 83911 del 30/09/2016 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di documentazione integrativa, comprensiva delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della DGRV n. 2721/14 a copertura dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta dalla ditta;
- vi. Con nota acquisita al prot. n. 86014 del 10/10/2016 il Servizio Osservatorio Rifiuti dell'ARPAV ha fatto pervenire il proprio parere favorevole nel quale si condivide quanto proposto dalla ditta nella relazione progettuale allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 68945 del 05/08/2016;
- vii. Con nota prot. n. 87941 del 17/10/2016 è stato acquisito il riscontro del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS alla richiesta di verifica prot. n. 82817 del 28/09/2016;
- viii. Con nota acquisita al prot. n. 91975 del 28/10/2016 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota;
- ix. Con nota acquisita al prot. n. 91923 del 28/10/2016 la ditta ha presentato le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2016, con scadenza il 07/12/2021 e accettate con prot. n. 97767 del 18/11/2016;
- x. Con nota prot. n. 97831 del 18/11/2016 questa Amministrazione ha sollecitato l'atto di assenso del Comune di Cavallino Treporti relativo al nulla osta per l'impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995.
- xi. Con prot. 10033 del 28/11/2016 è stato acquisito il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 da parte del Comune di Cavallino Treporti, prot. comun. n. 26027 del 25/11/2016;
- xii. Con determina prot. n. 98314 del 22/11/2016 la Città metropolitana di Venezia ha disposto il non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi da svolgersi presso l'impianto di Via Fausta – Cavallino Treporti, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 13 della L.R. 4/2016;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 ;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, della L. 447/95;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 281, c. 3 e art. 269 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Venezia con prot. n. 51819 del 06/06/2013

Visto che:

- i. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- ii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione;

Considerato che:

- i. Con prot. n. 100440 del 28/11/2016 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti richiesta con nota prot. n. 68945 del 05.08.2016;
- ii. Per mero errore non è stata inserita nel sopraccitato provvedimento l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, c. 3 e art. 269 relativa alle emissioni in atmosfera, rilasciata alla ditta con prot. n. 51819 del 06/06/2013;

DETERMINA

1

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente avente prot. n. 100440 del 28/11/2016.

2

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta VERDE AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Comune di CAVALLINO - TREPORTI - Via Sette Casoni 14, C.F. 02539310272 in occasione del rinnovo del certificato di iscrizione al registro delle imprese, con scadenza il 06/12/2016 presso lo stabilimento sito in Comune di CAVALLINO - TREPORTI – Via Fausta.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

3

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.

4

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate, come attestato da relativo atto di accettazione. Il rinnovo della polizza fideiussoria, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve avvenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**

5

Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

6

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

7

Ai fini del rinnovo del presente provvedimento, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

8

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento:

8.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 281 comma 3 e 269 alle emissioni diffuse provenienti dall'attività di triturazione esercitata nell'impianto sito all'indirizzo citato in oggetto.

L'attività autorizzata dovrà essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Tutte le fasi di movimentazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi o confinati, in particolare dovrà essere mantenuta la minima altezza di caduta possibile e dovrà essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- b) L'intera area dovrà essere dotata di barriera arborea con essenze autoctone, o di terrapieno, o muro, o barriera frangivento, o altro sistema di protezione perimetrale di altezza minima di metri due, anche nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche comunali;
- c) I cumuli dovranno essere adeguatamente rivoltati in modo da garantire che la miscela in compostaggio venga adeguatamente ossigenata e siano contenute il più possibile le emissioni odorigene.

Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

8.2 - GESTIONE RIFIUTI

La ditta è iscritta al n. 567 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La ditta può svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:

-delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;

-delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.

-di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e s.m.i. (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
16.1 lett. c)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da segatura, trucioli, frammenti di legno, sughero	R3, R13	030101 030105 030301	30	30
16.1 lett. h)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da scarti di legno non impregnato	R3, R13	030199 150103 200138 030101	30	30
16.1 lett. l)	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	R3, R13	200201	100	939
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t)					999
QUANTITA' MASSIMA ISTANTANEA FUNZIONALE AL TRATTAMENTO				160 t	

La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di Responsabilità Civile Inquinamento entro 30 giorni da ogni rinnovo;

Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

8.3 - IMPATTO ACUSTICO

E' stato acquisito il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 da parte del Comune di Cavallino

Treporti, prot. comun. n. 26027 del 25/11/2016, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

9

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

10

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

11

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

12

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

13

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

14

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

15

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di A.R.P.A.V.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

**IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN**

atto firmato digitalmente